

# BOLLETTINO



# UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA SOMALA

ANNO VII

Mogadiscio, 16 Luglio 1966

Suppl. n. 3 al n. 7

Pubblicazione Mensile

Direzione e Redazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

**PREZZO:** Sh. So. 5 per numero—Arretrati il doppio—**ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100. Estero Sh. So. 150—L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati—**INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2—Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Imposte sugli Affari



9512J

MAY 22 1968

## SOMMARIO



### PARTE PRIMA

#### LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 Luglio 1966, n. 8 — *Ratifica dell'Accordo di assistenza finanziaria tra il Governo della Repubblica Somala ed il Governo della Repubblica Federale di Germania.*

Pag.

---

### PARTE SECONDA

#### DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARI

N. N.

**PARTE PRIMA**  
**LEGGI E DECRETI**

**LEGGE 16 Luglio 1966, N. 8.**

**Ratifica dell'Accordo di assistenza finanziaria tra il Governo della Repubblica Somala ed il Governo della Repubblica Federale di Germania.**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Nazionale;

**PROMULGA**

la seguente legge:

**Art. 1**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di Assistenza Finanziaria tra il Governo della Repubblica Somala e il Governo della Repubblica Federale di Germania, concluso a Mogadiscio il 4 Agosto 1964, allegato alla presente legge di cui costituisce parte integrante.

**Art. 2**

Le disposizioni del predetto Accordo avranno forza di legge ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 6 primo comma della Costituzione con decorrenza dalla data della sua entrata in vigore in conformità con quanto in esso stabilito.

**Art. 3**

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Repubblica Somala.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Mogadiscio, li 16 Luglio 1966.

**ADEN ABDULLA OSMAN**

*Il Primo Ministro*  
**ABDIRIZAK HAGI HUSSEN**

*Il Ministro dell'Industria e Commercio a. i.*  
**ABDIRIZAK HAGI HUSSEN**

ACCORDO TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOMALA

E

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA

CONCERNENTE ASSISTENZA FINANZIARIA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOMALA  
ED  
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

---

- in armonia con lo spirito delle amichevoli relazioni esistenti tra la Repubblica Somala e la Repubblica Federale di Germania;
- desiderosi di consolidare ed intensificare tali amichevoli relazioni attraverso una fruttuosa cooperazione nel settore dell'assistenza allo sviluppo economico;
- consci che il mantenimento di queste relazioni è alla base delle clausole del presente Accordo;
- avendo per obiettivo quello di dare impulso allo sviluppo dell'economia della Somalia;
- hanno convenuto e stipulato quanto segue:

Art. 1

(1) Il Governo della Repubblica Federale di Germania concederà al Governo della Repubblica Somala, o ad altri enti fisici o giuridici, scelti congiuntamente da entrambi i Governi, di contrarre prestiti fino ad un ammontare complessivo di 10 milioni di Deutsch-Marks (DM) per progetti in grado di promuovere lo sviluppo economico della Repubblica Somala, qualora, dopo l'esame e gli accertamenti del caso, venga constatato che i progetti stessi sono realmente meritevoli di incoraggiamento.

(2) I progetti cui si riferisce il paragrafo (1) del presente Articolo possono essere sostituiti con altri; qualora il Governo della Repubblica Federale di Germania ed il Governo della Repubblica Somala così, di comune accordo, stabiliranno.

Art. 2

(1) L'utilizzazione dei prestiti, e le condizioni ed i termini ai sensi dei quali saranno concessi, saranno regolati dalle clausole dei relativi contratti da concludersi tra i beneficiari dei prestiti stessi e la KREDITANSTALT fur WIEDERAUFBAU" («Corporazione Prestiti per lo Sviluppo»), e che saranno soggetti alle disposizioni legali vigenti nella Repubblica Federale di Germania.

(2) Il Governo della Repubblica Somala e la Banca Centrale (Nazionale) Somala garantiranno alla «KREDITANSTALT fur WIEDERAUFBAU» tutti i pagamenti, ed i relativi trasferimenti, da effettuarsi, in adempimento degli obblighi assunti, dai beneficiari dei prestiti, in base ai termini dei relativi contratti di prestito.

Art. 3

Il Governo della Repubblica Somala accorderà alla «KREDITANSTALT fur WIEDERAUFBAU» l'esenzione da qualsiasi tassa, od imposta, od ogni altra contribuzione, vigenti nella Repubblica Somala all'atto della stipulazione, o nel corso dell'esecuzione, dei contratti di prestito menzionati nell'Articolo 2 del presente Accordo.

Art. 4

Il Governo della Repubblica Somala concederà, subordinatamente alle clausole dell'Articolo 5 del presente Accordo, libera scelta, ai passeggeri e fornitori, dell'uso dei mezzi di trasporto, via mare o via area, per il movimento di persone e merci, in conseguenza della concessione dei prestiti; e si asterrà dall'odottare qualsiasi misura che possa essere suscettibile di impedire, o menomare, la partecipazione di imprese di trasporto germaniche; ed accorderà i necessari permessi allo scopo.

Art. 5

I prestiti non potranno essere usati per finanziare consegne di merci, o prestazioni di servizi, da parte dei paesi o territori i cui nominativi siano forniti dal Governo della Repubblica Federale di Germania a mezzo di separata comunicazione. Questa clausola include anche consegne di merci originarie dei suddetti paesi e territori. Analogamente, consegne di merci finanziate a mezzo dei prestiti stessi non potranno essere effettuate con mezzi di trasporto di tali paesi o territori.

Art. 6

Consegne di merci, e prestazioni di servizi per i progetti finanziati con i prestiti suddetti saranno soggetti a pubbliche gare, a meno che non venga disposto altrimenti, caso per caso.

Art. 7

Il Governo della Repubblica Federale di Germania è desideroso che, in caso di consegne di merci conseguenti alla concessione dei prestiti in questione, venga data la preferenza ai prodotti, o merci, delle industrie del territorio di Berlino («Land Berlin»).

Art. 8

Eccezion fatta per le clausole dell'Articolo 4 del presente Accordo riferentesi ai trasporti via area, il presente Accordo si applicherà anche al territorio di Berlino («Land Berlin»), purchè il Governo della Repubblica Federale di Germania non abbia altrimenti comunicato al Governo della Repubblica Somala, nel giro di tre mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Art. 9

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui verrà firmato.

CONCLUSO e STIPULATO a Mogadiscio, addì quattro del mese di Agosto dell'anno 1964 (millenovecentosessantaquattro), — in quattro originali, dei quali due in lingua Tedesca, e due in lingua Inglese; tutti e quattro i testi aventi la stessa identica autenticità.

Per il Governo della Repubblica Somala:

Ministro delle Finanze  
F.to *Awil Haji Abdullahi*

Per il Governo della Repubblica Federale di Germania:

Ambasciatore  
della Repubblica Federale di Germania  
F.to *Rolf Nagel*

---

AGREEMENT BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE SOMALI REPUBLIC

AND THE

GOVERNMENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY

CONCERNING FINANCIAL ASSISTANCE

THE GOVERNMENT OF THE SOMALI REPUBLIC  
AND THE GOVERNMENT  
OF THE REPUBLIC OF GERMANY

---

- in the spirit of the friendly relations existing between the Somali Republic and the Federal Republic of Germany,
  - desiring to strengthen and intensify those friendly relations by fruitful cooperation in the field of development assistance,
  - aware that the maintenance of these relations is the basis for the provisions of the present Agreement,
  - intending to promote the development of the Somali economy,
- have agreed as follows:

Article 1

(1) The Government of the Federal Republic of Germany shall enable the Government of the Somali Republic or other borrowers, who have been jointly selected by both Governments, to take up a loan up to total of ten million Deutsche Marks with the Kreditanstalt für Wiederaufbau (Development Loan Corporation) for projects capable of advancing the economic build-up of the Somali Republic if after examination, such projects have been found eligible for promotion.

(2) The projects referred to in paragraph 1 of this Article may be replaced by other projects if the Government of the Federal Republic of Germany and the Government of the Somali Republic so agree.

Article 2

(1) The utilization of these loans and the terms and conditions on which they will be granted shall be governed by the provisions of the contracts to be concluded between the borrowers and the Kreditanstalt für Wiederaufbau, which shall be subject to the legal provisions applicable in the Federal Republic of Germany.

(2) The Government of the Somali Republic and the Somali Central Bank shall guarantee to the Kreditanstalt für Wiederaufbau



all payments and the resultant transfer to be made in fulfilment of the borrower's liabilities under the loan contracts concluded.

### Article 3

The Government of the Somali Republic shall exempt the Kreditanstalt für Wiederaufbau from all taxes and other public charges levied in the Somali Republic at the time of the conclusion, or during the execution, of the loan contracts mentioned in Article 2 of the present Agreement.

### Article 4

The Government of the Somali Republic shall, subject to the Provisions of Article 5 of the present Agreement, allow passengers and suppliers free choice of means of transport for such transportation by sea or air of persons and goods as results from the granting of the loans, and shall abstain from taking any measures that might exclude or impair the participation of German transport enterprises, and shall grant the necessary permits as required.

### Article 5

The loans may not be used to finance deliveries from, or performances by, the countries or territories named by the Government of the Federal Republic of Germany in a separate communication. This also includes deliveries originating in any of those countries or territories. Similarly, deliveries financed from the loans may not be conveyed by means of transport of those countries or territories.

### Article 6

Deliveries and performances for projects financed from the loans shall be subject to public tender to the extent that no other arrangements are made in individual cases.

### Article 7

The Government of the Federal Republic of Germany is anxious that for deliveries resulting from the granting of the loans, preference should be given to products of industries of Land Berlin.

### Article 8

With the exception of those provisions of Article 4 which refer to air transport, this Agreement shall also apply to Land Berlin, provided that the Government of the Federal Republic of Germany has not made a contrary declaration to the Government of the Somali Republic within three months from the entry into force of the present Agreement.

Article 9

This Agreement shall enter into force on the date of signature thereof.

DONE at Mogadishu on August 4, 1964 in four originals, two each in the German and English languages, all for texts being equally authentic.

For the Government of the Somali Republic:

*Sgd. Awil Haji Abdullahi*  
Minister of Finance

For the Government of the Federal Republic of Germany:

*Sgd. Rolf Nagel*  
Ambassador  
of the Federal Republic of Germany

---